



SANABILE LA NOTIFICA PEC ANCHE SE LE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA SONO IN PDF. CASS. N. 27351/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

1 INTRODUZIONE

È principio ormai consolidato che, in materia di notificazioni a mezzo PEC, **la violazione delle forme digitali previste dalla legge n. 53/1994** (artt. 3-bis, 9 e 19-bis) e dalle **specifiche tecniche ministeriali del 2014** — le quali impongono il deposito telematico dell'atto notificato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", nonché l'inserimento dei relativi dati nel file "datiAtto.xml" — comporti la **nullità della notificazione**.- Tuttavia, non è raro che, per mera disattenzione o errore tecnico, il difensore allegghi **ricevute di accettazione e consegna in formato PDF** anziché nei formati originari. La domanda è inevitabile: **una simile notifica è irrimediabilmente nulla oppure può essere sanata?**

2 LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **27351/2025**, ha fornito una risposta tanto equilibrata, quanto salvifica per il professionista distratto.-

Secondo la Suprema Corte, **anche se le ricevute di accettazione e consegna vengono depositate in formato PDF**, la notifica **può ritenersi valida** qualora sia possibile **dimostrare aliunde** — cioè da altri elementi concreti del processo — che l'atto è stato regolarmente consegnato e ricevuto nei termini di legge. In tal caso, trova applicazione l'art. **156, comma 3, c.p.c.**, in forza del principio del **raggiungimento dello scopo dell'atto**, con conseguente **sanatoria della nullità**.

Ma c'è di più: la Corte ha sottolineato che, trattandosi di **nullità e non di inesistenza o inefficacia**, il vizio è **comunque sanabile**, anche mediante la **rinnovazione della notifica**